

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2929-*bis*

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati GASPAROTTO, MANNINO Antonino, CAPECCHI, PASCOLAT, FACHIN SCHIAVI, COSTA Alessandro, FERRANDI, GALANTE, MOMBELLI, PALMIERI e TRABACCHINI**

*(V. Stampato Camera n. 4727)*

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1991*

*(V. Stampato n. 2929)*

*e dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 1<sup>o</sup> agosto 1991*

**RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**con messaggio motivato in data 29 agosto 1991  
per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione**

*(V. Doc. I, n. 10)*

**Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le proposte con la relativa documentazione sono inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

3. Sono considerate inoltrate nel termine di cui al comma 1 le proposte di concessione di decorazioni al valor militare per la Resistenza presentate fuori del termine previsto dall'articolo unico della legge 6 agosto 1988, n. 351.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 400 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede, per gli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.